

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato ROMANO

*Presentata il 16 maggio 1963*

Proroga al 30 giugno 1964 delle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per il trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La III legislatura è terminata senza l'approvazione della tanto necessaria ed invocata legge per l'ordinamento dei servizi sanitari e delle carriere del personale sanitario dei nostri ospedali.

Gli onorevoli senatori, al cui giudizio furono nel febbraio 1963 sottoposti i disegni di legge n. 2509 e n. 2510, già approvati in sede legislativa dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, non ritennero infatti di avere il tempo sufficiente per un esame ampio ed approfondito della materia. Pertanto, con la fine della legislatura, quei disegni di legge sono decaduti.

Non vi ha dubbio che il Parlamento riprenderà ora con sollecitudine la discussione sul problema ospedaliero, che è di fondamentale interesse collettivo, sia sanitario che sociale, e la cui soluzione globale riveste carattere di indiscutibile ed urgente necessità.

Ma, nell'attesa che tale discussione proficua e risolutiva abbia inizio, occorre provvedere subito ad assicurare il normale funzionamento dei servizi ospedalieri, prorogando di un anno, e cioè al 30 giugno 1964, i termini stabiliti dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per la sospensione della dimissione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri. La suddetta legge stabiliva infatti tali termini al 30 giugno 1963, ritenendosi che entro la fine della III legislatura sarebbero intervenute nuove norme legislative a disciplinare definitivamente il settore, ciò che in realtà non si è verificato.

Non dubito, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno concedere la loro approvazione alla presente proposta di legge che interpreta uno stato obiettivo di necessità e restituisce serenità di lavoro al personale sanitario dei nostri ospedali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni transitorie per la sospensione dei termini di cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere contenute nella legge 23 ottobre 1962, n. 1552, sono prorogate al 30 giugno 1964.